

ALLEGATO 2 – SCHEMA CONVENZIONE

Tutto ciò premesso e considerato che dette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'ASL consente alla Società di avere accesso, senza diritto di esclusiva, ai Dati relativi ai consumi e alla spesa di specialità medicinali, farmaci generici e vaccini e qualunque altro prodotto medicinale nell'accezione di cui al Codice del Farmaco ("Prodotti Farmaceutici) esitati dai magazzini ai distinti reparti ospedalieri e/o alle strutture territoriali, oltre ai dati di distribuzione diretta dei Prodotti Farmaceutici sul territorio come da legge 405 del 16 novembre 2001 e s.m.i. e ai dati relativi ai consumi e alla spesa di Dispositivi Medici, compresi i DM Diagnostici in vitro (IVD).

La Società potrà raccogliere i Dati per elaborarli ed aggregarli e successivamente disporne sul mercato sempre nei limiti e alle condizioni qui previste.

ART. 2 - MODALITA' DI ACCESSO AI DATI

L'ASL metterà a disposizione della Società, con cadenza mensile, i Dati relativi ai consumi e alla spesa dei Prodotti Farmaceutici e dei Dispositivi Medici forniti dai magazzini ai centri di costo, includendo le movimentazioni relative ai consumi interni agli ospedali e alle eventuali strutture territoriali, e le movimentazioni relative alla distribuzione diretta (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: primo ciclo di terapia, consegna a pazienti cronici e/o soggetti a piano terapeutico, consumi per pazienti in assistenza domiciliare integrata, assistenza residenziale e semiresidenziale, detenuti ecc.).

ALLEGATO 2 – SCHEMA CONVENZIONE

I Dati dovranno essere espressi in unità minime indivisibili, identificabili mediante nome commerciale, forma farmaceutica e azienda produttrice, aggregati per reparto/centro di costo.

La trasmissione dei Dati alla Società potrà avvenire tramite invio automatico effettuato dalla software-house dell'ASL, entro il 10 del mese successivo a quello al quale si riferiscono le dispensazioni effettuate dalla farmacia ospedaliera e/o da eventuali altri servizi preposti alla distribuzione.

L'ASL fornirà alla Società le anagrafiche relative ai Prodotti Farmaceutici e ai Dispositivi Medici gestiti, nonché quelle relative alle denominazioni dei distinti reparti/centri di costo/magazzini presenti all'interno delle strutture ospedaliere ed eventualmente territoriali.

ART. 3 - ELABORAZIONI DEI DATI

La Società si impegna a utilizzare i Dati raccolti per produrre rapporti statistici e ricerche di mercato sul consumo di Prodotti Farmaceutici e di Dispositivi Medici, attraverso opportune metodologie statistiche, esclusivamente in funzione della propria attività d'impresa.

La Società restituirà all'ASL, su base mensile, i Dati forniti dall'ASL, normalizzati sulla base delle codifiche territoriali, di reparto e codificati secondo l'anagrafica ministeriale.

La Società restituirà mensilmente all'ASL i seguenti dati:

dati della spesa farmaceutica convenzionata, del sell-in in farmacia, dell'acquisto privato e della Distribuzione per Conto normalizzati sulla base delle codifiche territoriali e codificati secondo l'anagrafica ministeriale.

La Società si impegna ad effettuare analisi specifiche su richiesta della S.C. Farmacie Ospedaliere e della S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale.

ART. 4 - DURATA

La presente convenzione ha una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

La Società verserà all'ASL, per l'attività di raccolta e fornitura dei Dati, i seguenti importi (*scegliere tra i moduli di seguito riportati*):

MODULO 1:

dati relativi ai prodotti farmaceutici ospedalieri e territoriali + dati relativi ai dispositivi medici (compresi IVD) = € 180.000,00+IVA, di cui € 90.000,00 da versare alla sottoscrizione della convenzione, i restanti 90.000,00 al 19° mese di validità della convenzione.

MODULO 2:

dati relativi ai prodotti farmaceutici ospedalieri e territoriali= € 140.000,00+IVA, di cui € 70.000,00 da versare alla sottoscrizione della convenzione, i restanti 70.000,00 al 19° mese di validità della convenzione.

MODULO 3:

dati relativi ai soli dispositivi medici (compresi IVD) = € 40.000,00+IVA, di cui € 20.000,00 da versare alla sottoscrizione della convenzione, i restanti 20.000,00 al 19° mese di validità della convenzione.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto dell'ASL presso Banca Intesa San Paolo, IBAN IY28Y0306901020100000046260, all'emissione della fattura da parte dell'ASL.

Di seguito i dati per la fatturazione elettronica:

AZIENDA:

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO:

P.IVA:

ART. 6 - GARANZIE – CONFIDENZIALITÀ

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservato il contenuto della presente convenzione, fermo restando che l'impegno di confidenzialità qui previsto non troverà applicazione rispetto a comunicazioni che debbano essere effettuate ai sensi di legge o a seguito di una legittima richiesta in tal senso da parte di una autorità giudiziaria o amministrativa; ovvero nel caso in cui la comunicazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte.

In aggiunta a quanto precede, le Parti si impegnano, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e, comunque, per tutto il periodo di validità della stessa, a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente il massimo riserbo, relativamente al know-how e alle tecnologie applicate, agli sviluppi tecnici impiegati e a qualsiasi altro dato sia stato fornito da una delle Parti all'altra in esecuzione della presente Convenzione. L'ASL dichiara e garantisce di essere legittimata al trasferimento dei Dati alla Società, secondo le previsioni di cui alla presente.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

I Dati forniti alla Società dall'ASL saranno elaborati ed aggregati, sempre in forma anonima, secondo il Regolamento Europeo 2016/679.

I risultati dell'indagine potranno essere liberamente ceduti dalla Società a propri clienti, aziende interessate al settore farmaceutico e altre controparti nell'ambito della propria attività d'impresa.

ART. 8 - REGIME FISCALE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt.5 e 39 e 57 del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.

ALLEGATO 2 – SCHEMA CONVENZIONE

Le spese eventuali di registrazione sono a carico dell’Azienda richiedente.

Le spese di bollo sono a carico della Società.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia, si dichiara esclusivamente competente il foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Per l’ASL Città di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Carlo PICCO

Per la Società

.....